

BGer 4A_205/2022 vom 5. September 2024

Bundesgericht, 2024-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_205_2022

FR: TF 4A_205/2022 du 5 septembre 2024

IT: TF 4A_205/2022 del 5 settembre 2024

Erwägungen

E. 1

Conformemente all' art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.

E. 2

La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF lett. b LTF). Essa è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile, ragione per cui il tempestivo gravame (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF combinati) presentato da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) viene esaminato da questo profilo.

E. 3

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente commenta, critica e completa liberamente i fatti riportati nella sentenza impugnata. Sennonché invano si cerca nel ricorso una censura che soddisfa le predette esigenze di motivazione. Oltre che essere appellatorie, le doglianze esposte rispetto alla fattispecie riportata nella sentenza impugnata non hanno poi in larga misura alcuna spiegata

o ravvisabile rilevanza per il presente giudizio (v. ad esempio la lamentela secondo cui l'opponente non sarebbe stato attivo per la C._____ Inc., ma unicamente per delle persone che avevano dichiarato agire per conto di questa società). Anche laddove lamenta un accertamento dei fatti incompleto, egli non indica - con precisi riferimenti agli atti - dove avrebbe sottoposto alle istanze inferiori, rispettando le regole della legge di procedura applicabile, i fatti che avrebbero - a suo avviso - dovuto essere considerati. Ne segue che la presente sentenza si fonda sulle constatazioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui l'opponente non aveva firmato un certificato d'investimento per il ricorrente e aveva assunto l'obbligo di tenere in deposito quattro buste chiuse, senza avere dichiarato di averne controllato il contenuto e di cui gli era stato detto che contenevano delle garanzie. Per quanto riguarda l'asserita contraddizione concernente l'oggetto del contratto si dirà più avanti.

E. 4

Il ricorrente invoca l' art. 65 LFI e sostiene che l'opponente, con il suo agire per la C._____ Inc., si sarebbe reso responsabile nei suoi confronti per il danno subito con l'investimento effettuato.

E. 5

In virtù dell' art. 65 cpv. 1 LFI , la direzione, la banca depositaria, il distributore, il rappresentante di un fondo di investimento estero, l'ufficio di revisione, il perito incaricato della stima, il rappresentante della comunità degli investitori, il liquidatore, l'osservatore o il gerente di un fondo di investimento che violano i loro obblighi sono responsabili nei confronti degli investitori dei danni che ne derivano, a meno che provino che nessuna colpa è loro imputabile.

E. 5.1

La citata norma instaura quindi la responsabilità di una specificata cerchia di persone e non si estende - contrariamente a quanto ritiene il ricorrente - a tutte le persone che hanno svolto un qualsiasi incarico per il fondo di investimento (cfr. anche PETER FORSTMOSER, in Kommentar zum schweizerischen Anlagefondsgesetz, n. 70. ad art. 65 LFI). Nel presente ricorso il ricorrente sostiene pure che l'opponente sarebbe stato un organo di fatto della C._____ Inc. Dalla sentenza impugnata non risulta tuttavia che tale argomento sia già stato sottoposto alla Corte cantonale né il ricorrente lo pretende con un preciso riferimento agli atti. Si tratta quindi di un' inammissibile argomentazione nuova che non soddisfa il requisito dell'esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali (v. art. 75 cpv. 1 LTF ; DTF 147 III 172 consid. 2.2 in fine; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Occorre quindi solo esaminare se l'opponente poteva essere considerato una banca depositaria nel senso dell' art. 17 LFI , ruolo che gli era stato attribuito dal ricorrente nella procedura di appello.

E. 5.2

Giusta l'art. 19 cpv. 1 prima frase LFI la banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo. Il cpv. 2 di tale articolo prevede che essa veglia affinché la direzione rispetti in particolare le disposizioni della legge e del regolamento relative alle decisioni in materia di investimenti (lett. a), al calcolo del valore delle quote (lett. b) e all'utilizzazione del risultato economico (lett. c). Il terzo capoverso recita che la banca depositaria emette e riscatta le quote del fondo e garantisce il servizio di pagamento e di incasso per conto del fondo di investimento.

E. 5.2.1

La Corte cantonale ha negato una responsabilità dell'opponente, ritenendo che questi non era stato incaricato di svolgere le mansioni tipiche di una banca depositaria nel senso degli art. 19 seg. LFI quali segnatamente custodire il patrimonio del fondo e vegliare affinché la direzione rispetti le disposizioni legali e regolamentari.

Ha poi aggiunto che l'opponente non era pacificamente a conoscenza del prospetto di emissione e che nemmeno risulta che gli fosse stato conferito il mandato di verificare l'esistenza e l'entità delle garanzie prestate a favore degli investitori.

E. 5.2.2

Il ricorrente ritiene la sentenza impugnata contraddittoria per quanto attiene all'oggetto del deposito, in particolare perché, pur avendo accertato che l'opponente medesimo era convinto di detenere delle garanzie, la Corte cantonale indica che questi sarebbe solo stato il depositario di quattro buste. Afferma poi che quanto fatto da quest'ultimo (aprire dei conti, prendere in locazione una cassetta di sicurezza, detenere garanzie, richiederne altre e firmare certificati d'investimento) sia sufficiente per considerarlo una banca depositaria e renderlo responsabile nel senso dell' art. 65 LFI , poco importa che egli non abbia anche eseguito gli - altri - compiti elencati dalla Corte cantonale. Con il suo agire l'opponente avrebbe addirittura assunto una posizione di garante.

Sostiene inoltre che avendo (co) firmato dei certificati di investimento, l'opponente doveva essere a conoscenza del prospetto che lo menzionerebbe quale detentore di garanzie e gli attribuirebbe la responsabilità di sorvegliarle. La conoscenza del prospetto, esplicitamente previsto dalla legge, emergerebbe dal fatto che l'opponente avrebbe - invano - richiesto altre garanzie. Essa avrebbe in ogni caso dovuto essergli imputata, perché è avvocato e notaio e sapeva che la C. _____ Inc. si occupava di fondi collettivi.

E. 5.2.3

Giova innanzi tutto rilevare che inutilmente il ricorrente insiste su un'asserita contraddizione fra il fatto che l'opponente medesimo pensava di - effettivamente - detenere delle garanzie e l'accertamento della sentenza impugnata secondo cui invece questi era unicamente depositario di quattro buste. La questione si rivela infatti irrilevante ai fini del presente giudizio: il mero depositario di garanzie (e tanto meno il depositario di quattro buste chiuse) non può essere considerato in ragione di tale incarico una banca depositaria nel senso della LFI. Del resto, colui che ha ricevuto in consegna una busta chiusa da una persona che gli comunica cosa vi avrebbe inserito, non diviene garante del suo contenuto per il solo fatto che non mette in dubbio quanto gli è stato riferito. Nemmeno dichiarando di non averla aperta e scrivendo sulla stessa quanto gli ha rivelato il deponente, il depositario certifica che la busta contenga effettivamente quanto raccontatogli: in assenza di ulteriori istruzioni il suo unico compito consiste nel custodire la busta di cui pensa di conoscere il contenuto. Ciò non si modifica neppure se il depositario tenta di informarsi sulla correttezza delle informazioni ricevute. Non sussiste quindi alcuna contraddizione né è ravvisabile come con la sua motivazione la Corte cantonale avrebbe violato il principio della lealtà secondo gli art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 1 Cost.

Neanche l'artificiosa costruzione di una asserita conoscenza del prospetto di emissione è di soccorso al ricorrente. Innanzi tutto perché essa si basa sulla fallace premessa che chiunque riceva un qualsiasi incarico connesso all'attività di un fondo di investimento e disponga di competenze giuridiche debba conoscere il prospetto. Poi perché neanche una - pretesa -

conoscenza del contenuto del prospetto farebbe divenire l'opponente una banca depositaria nel senso della LFI. Infine il ricorrente non può dedurre alcunché dai certificati di investimento firmati dall'opponente, visto che non figura fra i loro destinatari.

In queste circostanze non occorre esaminare le censure dirette contro la prescrizione di una parte delle pretese.

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta ammissibile, si palesa infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica invece assegnare ripetibili: l'opponente ha agito senza l'ausilio di un - altro - avvocato e non è quindi incorso in spese di patrocinio. Non sono nemmeno date le condizioni che giustificano un'eccezione a tale principio, lo stesso opponente sostenendo che la presente causa sia in sostanza uguale a quella pilota, già decisa nel 2017 (DTF 129 II 297 consid. 5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.